



COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

-- NORMATIVA --

(Approvato con Delibera di Consiglio n.123 del 31.10.1995
e successivamente modificato con le Delibere di Consiglio n.41 del 29.04.1999,
n.22 del 13/03/2001, n.58 del 13/09/2001, n.19 del 30/03/2006 e n.19 del 27/03/2014)

INDICE

Art.1 Premessa

TITOLO I PRESCRIZIONI GENERALI

Art.2 Requisiti dei locali

Art.3 Superfici

Art.4 Tipologia delle licenze

Art.5 (abrogato)

TITOLO II SINGOLI PROVVEDIMENTI

Art.6 Licenza all'apertura

Art.7 (abrogato)

Art.8 Licenza di subingresso

Art.9 Licenza al trasferimento

Art.10 Richiesta integrazioni

TITOLO III DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Art.11 Orari e modalità di esercizio

Art.12 Apertura e chiusura dell'esercizio

Art.13 Installazione di giochi in altri esercizi

Art.14 Rappresentanza

TITOLO IV PROVVEDIMENTI DI RITIRO

Art.15 Revoca della licenza

Art.16 Sanzioni

ART. 1
PREMESSA

A) L'apertura di nuove sale giochi, sale da biliardo e altri giochi leciti, sale attrazioni e simili, è subordinata alla licenza rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art.19 punto 8 del D.P.R. 24/7/77 n.616.

Tale licenza è regolata dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/6/1931 n° 773 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal relativo regolamento di esecuzione.

B) Il rilascio delle Licenze di cui al presente regolamento, deve essere comunicato al Prefetto a cura del Comune.

C) Il rilascio delle autorizzazioni amministrative riferite al regolamento delle sale giochi, avviene indipendentemente dalla verifica urbanistica, sanitaria, dal rispetto delle normative relative alla prevenzione incendi e dall'acquisizione di documentazione accessoria non specificatamente prevista dalla legge ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori di cui trattasi. Comunque, l'esercizio delle predette attività deve essere effettuato nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di tutte le altre norme che disciplinano l'esercizio di tale attività.

D) Sono considerate sale giochi e quindi sono soggette al rispetto del presente regolamento, le sale in cui vengono installati più giochi rispetto al numero indicato all'art.13 lett. B) e C) del presente regolamento.

TITOLO I
PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 2
REQUISITI DEI LOCALI

A) I locali sede dell'attività di sala giochi devono essere adeguatamente insonorizzati mediante rivestimento della parete, del soffitto e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo.

B) I locali sede delle attività di sala giochi devono consentire l'accesso all'attività solo da porte automatiche.

Le sale esistenti, devono adeguarsi entro il termine di 3 (tre) anni.

Fino all'adeguamento di tale requisito le sale giochi esistenti dovranno adottare tutte le cautele necessarie a contenere le emissioni rumorose all'esterno dei locali.

ART.3
SUPERFICI ¹

A) (abrogata)²

B) Il locale sede dell'attività, dovrà avere una superficie minima di mq. 60, esclusi eventuali vani accessori e simili.

¹ Denominazione articolo modificata dal punto 2) della Delibera di Consiglio n.19 del 27/03/2014

² Lettera abrogata dal punto 1) della Delibera di Consiglio n.19 del 27/03/2014

C) Sono fatte salve le sale già esistenti, anche in sede di rinnovo, tranne in caso di trasferimento.

ART.4 TIPOLOGIA DELLE LICENZE

A) Il presente regolamento, prevede e disciplina le seguenti licenze di competenza del Comune:

- 1) Licenze all'apertura di un nuovo esercizio;
- 2) Licenza al subingresso nella gestione o nella titolarità di un esercizio già in attività;
- 3) Licenza al trasferimento.

ART.5

(Articolo abrogato)³

TITOLO II **SINGOLI PROVVEDIMENTI**

ART. 6 LICENZA ALL 'APERTURA

A) La Licenza all'apertura di un nuovo esercizio è rilasciata, dietro apposita domanda in regola con le norme sul bollo, sottoscritta dall'interessato e presentata al Comune.

Nella domanda, l'interessato dovrà indicare le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale, specificando inoltre la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno indicare oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o Ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.

B) Alla domanda di rilascio debbono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) indicazione dei giochi da installare;
- 2) piantina planimetrica in scala 1:100 del locale, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla destinazione d'uso e all'agibilità del locale;
- 4) dichiarazione attestante la conformità dell'impianto elettrico alle vigenti normative;
- 5) documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività;
- 6) documento comprovante la disponibilità del locale;
- 7) documentazione attestante l'insonorizzazione dei locali a firma di tecnico abilitato.

C) La validità della licenza è fissata dalla normativa vigente. L'attività stagionale può essere esercitata nel periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) stabilito per i pubblici esercizi dagli appositi atti comunali.

ART . 7

(articolo abrogato)⁴

3 Lettera abrogata dal punto 1) della Delibera di Consiglio n.19 del 27/03/2014

4 Lettera abrogata dal punto 1) della Delibera di Consiglio n.19 del 27/03/2014

ART. 8
LICENZA AL SUBINGRESSO

A) Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio, è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o in affitto dell'azienda o per successione ereditaria, e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

B) In caso di subingresso, alla domanda debbono allegarsi i seguenti documenti:

- 1) documentazione comprovante la cessione o l'affitto dell'azienda;
- 2) documentazione comprovante la disponibilità del locale;
- 3) documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività.

C) Nel caso siano state apportate anche modifiche ai locali o al tipo di attività esercitata:

- 1) indicazione dei giochi installati;
- 2) piantina planimetrica in scala 1:100 del locale, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla destinazione d'uso e all'agibilità del locale;
- 4) dichiarazione attestante la conformità dell'impianto elettrico alle vigenti normative;
- 5) documentazione attestante l'insonorizzazione dei locali a firma di tecnico abilitato.

ART. 9
LICENZA AL TRASFERIMENTO

A) La domanda di trasferimento deve essere redatta e documentata come indicato al precedente articolo 6 del presente regolamento.

B) La licenza al trasferimento di un esercizio di sala giochi, è rilasciata nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3⁵ e condizionatamente alla sussistenza dei requisiti richiesti all'art.2 del presente regolamento.

E' fatta deroga ai limiti di cui all'articolo 3, nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore.

C) Si considerano causa di forza maggiore:

- 1) lo sfratto intimato con provvedimento esecutivo per motivi non imputabili al conduttore.
- 2) l'inagibilità dei locali dichiarata dalle Pubbliche Autorità.

ART. 10
RICHIESTA INTEGRAZIONI

A) La documentazione integrativa eventualmente richiesta al fine di regolarizzare o completare l'istanza, dovrà pervenire, pena archiviazione di quest'ultima, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

TITOLO III

⁵ Comma modificato dal punto 3) della Delibera di Consiglio n.19 del 27/03/2014

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ART . 11 ORARI E MODALITA' DI ESERCIZIO

A) Gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, sono determinati dal Comune con apposita ordinanza.

B) Con la stessa ordinanza potranno emanarsi norme:

- 1) per il contenimento dei rumori in determinate fasce orarie della giornata;
- 2) per l'utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali.

C) Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario prescelto.

A R T . 12 APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

A) La chiusura temporanea dell'attività, deve essere preventivamente comunicata al Comune.

A R T . 13 INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN ALTRI ESERCIZI

A) L'installazione di apparecchi da gioco è consentita nei casi e nei modi indicati dalla normativa vigente.

B) Senza licenza per l'apertura di una sala giochi, non è consentito installare più di 8 (otto) apparecchi da gioco.

C) Sono esclusi dal limite di cui sopra, i biliardi, i juke box, i ping pong e i calciobalilla.

ART.14 RAPPRESENTANZA

A) In caso di rappresentanza, si segue quanto stabilito in materia dal T.U.L.P.S..

ART. 15 REVOCA DELLA LICENZA – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

A) I casi di revoca della licenza o di sospensione dell'attività sono previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 SANZIONI

A) Le violazioni delle norme del presente regolamento, saranno sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n°773 e successive modifiche e integrazioni, se applicabile e/o ai sensi dell'art.17 bis del D.Lgs. 267/2000.

TABELLA I

(Tabella abrogata)⁶

⁶ Tabella abrogata dal punto 1) della Delibera di Consiglio n.19 del 27/03/2014